COMUNE DI VALLO TORINESE

REVISORE UNICO

PARERE SULLA PROPOSTA APPROVAZIONE ALQUOTE E DETRAZIONI ADDIZIONALE COMUNALE 2023

Il sottoscritto Dr. Bruno BRIZZI, nella qualità di Revisore dei Conti del Comune di Vallo Torinese richiesto il parere in relazione alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "approvazione aliquota Addizionale IRPEF 2023"

VISTO

- la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
- le norme contenute nel Titolo VII del T.U.E.L.;
- il decreto legislativo n.360 del 28 settembre 1998 istitutivo dell'addizionale comunale all'Irpef;

preso atto che

- l'art.1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n.360, prevede che l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non possa eccedere complessivamente lo 0,8%;

richiamati

- l'articolo 53 ("Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni") della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alla materia tributaria per l'anno successivo, e quindi delle relative manifestazioni di volontà della stessa autonomia regolamentare (comprese le eventuali modificazioni), entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e prevede che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1 comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visti:

- l'art.151, comma 1, del Testo unico, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio

e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 1 comma 775 della Legge 29 dicembre 3,33 n. 197 che differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 del Enti Locali, ai sensi dell'art.151 sopra citato;

ESPRIME

pertanto parere favorevole sulla proposta della Delibera in oggetto, relativa all'approvazione delle nuove aliquote per il 2023.

Borgosesia, 16/03/2023

\ L'organo di revisione contabile

DR. BRUNO BRIZZI

